



**SCHEMA DI CONVENZIONE  
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI “INTERVENTI DI ATTUAZIONE IN MATERIA DI  
CACCIA E PESCA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO A SEGUITO  
DELL’APPROVAZIONE DELLA CARTA ITTICA REGIONALE E PIANO FAUNISTICO  
VENATORIO REGIONALE”**

\*\*\*

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;

e

l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”, con sede legale in Viale dell’Università n. 14 - 35020 - Legnaro (PD), codice fiscale n. 92281270287 (P. Iva 05026970284), rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;

di seguito denominati individualmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”.

**PREMESSO CHE**

- a) La Giunta Regionale con deliberazione n. 1519 del 22 ottobre 2019 e con la successiva deliberazione n. 1042 del 28 luglio 2021, ha avviato il percorso procedurale per la predisposizione della Carta Ittica Regionale;
- b) la Carta Ittica Regionale ha come fine primario la ricognizione dello stato attuale delle risorse ittiche del Veneto e la produzione di linee gestionali per la gestione delle attività di pesca e acquacoltura, in tutte le acque interne e marittime interne (escluso il Lago di Garda), contemperando la necessità di tutela e conservazione del patrimonio ittiofaunistico autoctono e dell’ambiente naturale con lo sviluppo delle attività economiche connesse al prelievo professionale delle risorse alieutiche e delle attività di pesca amatoriale, dilettantistica e sportiva nonché dell’acquacoltura;
- c) in data 5 luglio 2021 è stato presentato il Progetto di Legge n. 77 - Disegno di Legge di iniziativa della Giunta regionale (DGR 15/DDDL del 5 luglio 2021) “Piano Faunistico-Venatorio Regionale (2021-2026), rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e modifiche alla Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”, assegnato all’esame della Terza commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto;
- d) il Piano faunistico venatorio regionale, sulla base dei criteri dettati dall’art. 10 della Legge n. 157/1992, è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, con lo scopo di previsione, definizione ed attuazione della pianificazione faunistico-venatoria;
- e) in esito alla definizione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale e della Carta Ittica Regionale si determina la necessità di rideterminare la segnaletica relativa alle aree e agli istituti indicati nei predetti documenti di programmazione ittico-venatoria;
- f) la Regione del Veneto ha intenzione di rendere esecutivi la Carta Ittica regionale e il Piano faunistico venatorio regionale e pertanto si rende perciò necessario prevedere l’attività di interventi di attuazione delle prescrizioni in materia di caccia e pesca nel territorio della Regione del Veneto a seguito dell’approvazione degli strumenti programmatori;
- g) l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 37 del 28 novembre 2014, svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell’ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca;



0fa522c2



- h) con la presente Convenzione si vuole dare pronta attuazione ai suddetti strumenti che necessitano di rendere identificabili le aree e gli istituti faunistico-venatori e ittici attraverso la predisposizione, localizzazione e messa in opera di tabelle perimetrali secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in osservanza alla nuova Carta Ittica Regionale e al nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale;
- i) si tratta di un'attività complessa che necessita della stretta collaborazione tra uffici della Giunta regionale e il soggetto attuatore, per uno scambio di informazioni e valutazioni rispetto alle prescrizioni e definizioni di legge.

*Per quanto sopra espresso le parti concordano e convengono quanto segue.*

#### **ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. Con la presente Convenzione, le Parti intendono definire i loro rapporti e le relative responsabilità in merito alla realizzazione degli “Interventi di attuazione in materia di caccia e pesca nel territorio della regione del veneto a seguito dell’approvazione della carta ittica e piano faunistico venatorio” di cui al alla DGR n. ....del .....

#### **ART. 2 – PROGRAMMA DI ATTIVITÀ**

- 1) raccolta di tutte le informazioni necessarie alla messa in opera della tabellonistica lungo la perimetrazione delle aree e degli istituti indicati nella Carta ittica regionale e nel Piano faunistico venatorio regionale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- 2) individuazione dei perimetri delle aree interessate alla tabellonistica, in aderenza a quanto indicato nella nuova Carta Ittica regionale e nel Piano Faunistico Venatorio Regionale (2021 – 2026) con localizzazione del posizionamento delle tabelle in funzione delle caratteristiche dei luoghi;
- 3) definizione delle caratteristiche della segnaletica (materiale, dimensioni, colori, formato della scrittura e contenuti della stessa) per l’acquisizione dei materiali necessari, in osservanza alle normative vigenti;
- 4) definizione del numero e del luogo di posizionamento delle tabelle, in osservanza alle disposizioni di legge e alle indicazioni delle sedi territoriali dell’Unità Organizzativa Coordinamento e gestione ittica e faunistico venatoria, con riguardo alle caratteristiche del territorio su cui dovranno essere ubicati i pali e le rispettive tabelle;
- 5) acquisizione delle tabelle ed eventuali sostegni per il loro posizionamento;
- 6) posizionamento delle tabelle di cui al punto precedente con relativa acquisizione di pareri e/o autorizzazioni ambientali e paesaggistiche in funzione delle aree interessate;
- 7) georeferenziazione della posizione di ogni singola tabella e relativa trasmissione, all’Amministrazione regionale, di un file SHAPE del layer o strato cartografico dei punti GPS con le coordinate geografiche del posizionamento delle tabelle (il sistema di riferimento deve essere Gauss- Boaga Fuso Ovest), allo scopo di avere la tracciatura di ogni singola tabella, così da permetterne l’eventuale sostituzione in caso di furto, deterioramento o altro. Detto file dovrà essere trasmesso all’Amministrazione regionale - Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-venatoria alla conclusione delle attività di cui all’allegato A;
- 8) rimozione e smaltimento delle tabelle esistenti non più utilizzabili;
- 9) collaborazione con l’Unità Organizzativa Coordinamento e gestione ittica e faunistico venatoria della Regione del Veneto per quanto attiene l’attività richiesta e attività di informazione alle Associazioni di pesca sportiva, ai Concessionari di acque pubbliche, alle Associazioni venatorie e agli Istituti venatori quali Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Riserve Alpine (RA).



0fa522c2



**ART. 3 – MODALITÀ E LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. Le attività della presente Convenzione saranno svolte presso gli Uffici delle Parti e il territorio regionale interessato, secondo quanto rispettivamente indicato nel presente documento. Allo scopo di favorire l'attuazione delle attività, le Parti concedono al personale coinvolto nelle attività l'accesso reciproco ai propri Uffici.
2. Non è permesso, per alcuna ragione, il prelievo anche temporaneo di documentazione in originale dagli Uffici delle Parti.

**ART. 4 - SPESA PREVISTA**

1. La spesa prevista per realizzazione delle attività previste alla presente convenzione viene fissata in euro 240.000,00 (duecentoquarantamila virgola zero zero).

**ART. 5 - TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO**

1. L'importo complessivo di euro 240.000,00 (duecentoquarantamila virgola zero zero) per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione viene trasferito all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" in un'unica soluzione alla sottoscrizione della presente convenzione;
2. L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" è tenuta ad inviare alla fine delle attività, una relazione finale con la rendicontazione sui costi sostenuti e le attività realizzate.
3. Al termine della presente Convenzione, l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto le eventuali economie di spesa che comporteranno l'obbligo di restituzione del relativo importo non speso.

**ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La durata della presente convenzione è concordata tra le Parti in 12 (dodici) mesi a partire dalla data di sottoscrizione della stessa. Per quanto concerne la tabellazione degli istituti faunistico-venatorio riportati all'interno del Piano Faunistico-Venatorio Regionale il termine ultimo per la conclusione delle attività di tabellazione è fissato nella terza domenica di agosto dell'anno 2022, mentre per quanto riguarda la tabellazione degli istituti ittici, presente all'interno della Carta Ittica Regionale, il termine ultimo coincide con la durata della convenzione stessa.

**ARTICOLO 7 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DELLA CONVENZIONE**

1. La Regione si impegna ad assicurare il proprio supporto mettendo a disposizione le risorse economiche secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4, collaborando nella trasmissione delle informazioni relative all'attuazione Carta Ittica regionale e il Piano faunistico venatorio regionale.
2. L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" si impegna a svolgere gli interventi attuativi della presente Convenzione, nel rispetto delle funzioni attribuitele dalla legge regionale istitutiva e alla restituzione dell'eventuale importo non speso.

**ARTICOLO 8 - PROPRIETÀ ED UTILIZZO DEI MATERIALI E DEI BENI ACQUISTATI**

1. I beni che verranno acquisiti per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione dovranno essere impiegati per la perimetrazione delle aree e degli istituti ittico-venatori. L'eventuale eccedenza di materiale (pali e tabelle) resterà a disposizione della Regione del Veneto.

**ARTICOLO 9 - ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI E CONTROVERSIE**

1. La Regione del Veneto mantiene il controllo sull'affidamento dell'incarico in modo costante e



0fa522c2



continuativo per tutta la sua durata relativamente all'andamento della prestazione e agli stati di avanzamento delle attività.

2. L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" esonera e tiene indenne la Regione del Veneto da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.
3. Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni.
4. La Regione del Veneto si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell'incarico.
5. Nel caso di inadempienze, la Regione del Veneto intimerà l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle clausole contrattuali.
6. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alla DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

#### ARTICOLO 10 - RISERVATEZZA

1. La Regione del Veneto e l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) e dal Dlgs n. 196/2003 (Codice Privacy).

#### ARTICOLO 11 - SOTTOSCRIZIONE

1. La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs n. 82 del 7 marzo 2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del citato decreto legislativo o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del DPR n. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le spese contrattuali e fiscali che derivano dalla presente Convenzione (importo delle spese di bollo di euro 16,00 ogni 4 pagine) sono a carico dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura".

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per la Regione del Veneto**  
**Il Direttore**

**Per l'Agenzia veneta per l'innovazione nel**  
**settore primario**  
**Il Direttore**



0fa522c2

